



Automobile Club d'Italia
SERVIZIO GESTIONE PRA
FP/**

Sigg. DIRETTORI
COMPARTIMENTALI

Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI
UFFICI DI AREA METROPOLITANA
DIREZIONI E UNITA' TERRITORIALI

e, p.c. Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

Lettera circolare n. 2597 del 14.09.2018

OGGETTO: Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari per il crollo del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) nel Comune di Genova.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2018 (pubblicato nella GU Serie Generale n. 213 del 13.09.2018) sono stati sospesi i termini dei versamenti e adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 14 agosto 2018 e il 1° dicembre 2018, nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA, che, alla data del 14 agosto 2018, avevano la residenza nel territorio del Comune di Genova, indicate nell'allegato 1) al Decreto stesso.

Tale sospensione si applica, inoltre, nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Genova, indicati nell'allegato 2) al Decreto.

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2018.

Dal punto di vista operativo, per quanto concerne la gestione degli importi sulle procedure STA e Copernico, gli operatori STA saranno tenuti alla valorizzazione ad "S" del flag "calamità naturale".

Si ricorda che ove i soggetti interessati richiedano la trascrizione di formalità PRA senza il contestuale versamento dell'IPT, tali formalità con IPT "sospesa" dovranno essere gestite unicamente presso gli Uffici periferici ACI, con "forzatura importi" (e quindi con squadratura IPT fra calcolato e



dichiarato). Si comunica inoltre che, allo scopo di non creare alcun disagio all'utenza, le formalità STA potranno essere gestite - nel periodo di "sospensione" - mediante le c.d. Procedure di Emergenza (PrenotaMotorizzazione e Copernico). In sede di acquisizione della pratica, si dovrà procedere, comunque, alla valorizzazione del flag "calamità naturale".

L'IPT "sospesa" non versata al momento della presentazione della formalità PRA dovrà essere versata dagli interessati entro il 20 dicembre 2018.

Resta inteso che, ove la parte interessata non intenda avvalersi della c.d. "sospensione IPT", potrà sempre presentare la relativa formalità PRA con contestuale versamento dell'imposta. In tale ipotesi, se la formalità PRA viene presentata entro il 20 dicembre 2018 e il termine di 60 giorni per la presentazione è scaduto ma è comunque ricompreso entro il periodo di sospensione (14 agosto 2018 – 1° dicembre 2018) non si applicheranno sanzioni o interessi. In sede di acquisizione della pratica, si dovrà procedere alla valorizzazione del flag "calamità naturale".

Gli Uffici periferici saranno comunque tenuti al controllo della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio fiscale. A tal fine si fa presente che l'elenco delle persone fisiche non titolari di partita IVA e dei soggetti titolari di partita IVA nei cui confronti si applica la sospensione dei termini dei versamenti e adempimenti tributari è pubblicato rispettivamente negli allegati 1) e 2) al Decreto, consultabili on-line sul sito della Gazzetta Ufficiale (<http://www.gazzettaufficiale.it/home>).

Si precisa, inoltre, che qualora un soggetto titolare di partita IVA, ricompreso nell'allegato 2) al Decreto, abbia la sede operativa nel territorio del Comune di Genova ma la sede legale in un'altra Provincia diversa da quella di Genova, non sarà possibile utilizzare il flag "calamità naturale" e tali formalità dovranno essere gestite, mediante la forzatura importi, unicamente dagli Uffici periferici ACI.

Il Decreto dispone, inoltre, che non si procede al rimborso di quanto già versato.

Cordiali saluti.

F.to IL DIRETTORE
Giorgio Brandi